CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1311/2023

Oggetto: D.P.R. N. 59/2013 SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AI COMPARTI SCARICHI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI E ACUSTICA PER LO STABILIMENTO IN VIA MOLINETTO SNC - IN COMUNE DI COGOLETO DI CUI ALL'A.D. N 952/2022 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA AL COMPARTO RIFIUTI.

In data 09/06/2023 il dirigente MAURO BRUZZONE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.C.M. n. 17 del 26.05.2021 riguardante il “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: “Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi”;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

il Bilancio di previsione triennale 2023-2025 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 28 dicembre 2022;

il Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30.01.2023 " Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 e del piano esecutivo di gestione finanziario (PEG)"

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto

che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto Rifiuti

la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. recante "Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";

il D. lgs 116/2020 Attuazione Direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue ("Pacchetto Economia Circolare") – Norme in materia di rifiuti e imballaggi – Modifiche al D.lgs 152/2006 (Codice Ambientale);

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22";

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

la D.G.R. n. 1014/2012 recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR. 18/99";

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Premesso che

in data 10.03.2023 la Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale relativamente al comparto rifiuti dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'Atto Dirigenziale n. 952 del 02.05.2022 e ss.mm.ii., assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con. n. 13951;

Vista la nota n. 19602 del 06.04.2023 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento;

Atteso che

con la suddetta nota di avvio del procedimento

- è stato fornito:
  - il nominativo del responsabile del procedimento;
  - il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
  - il domicilio digitale dell'Amministrazione (pec@cert.cittametropolitana.genova.it);
  - esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa; il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;
- è stato comunicato che le modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale relative al comparto rifiuti presentate sono da ritenersi non sostanziali ai sensi di quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008;
- è stata trasmessa la documentazione relativa alla modifica presentata dalla Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. al fine di mettere a conoscenza della stessa gli enti

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

potenzialmente interessati e titolati ad esprimere eventuali osservazioni/motivi ostativi alla procedibilità della stessa comunicando contestualmente agli stessi il termine di 15 giorni per potersi eventualmente esprimere;

Considerato che

dall'esame della documentazione tecnica inoltrata a corredo della comunicazione di modifica presentata non era presente la certificazione di cui alla Norma Uni En Iso 9001 così come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 152/22 nella forma attualmente vigente;

l'adeguamento al sistema di gestione della qualità secondo la Norma Uni En Iso 9001 costituisce un requisito vincolante ai fini di poter procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto secondo quanto previsto dal D.M. n. 152/2022 nella forma attualmente vigente e che pertanto la richiesta di integrare l'operazione R5 per il codice 170504 è stata valutata come non accoglibile;

con nota protocollo n. 22774 del 21.04.2023 è stato pertanto comunicato alla Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis di cui alla L.n. 241/90 e ss.mm.ii. per le motivazioni sopra esposte;

nell'ambito della stessa comunicazione di preavviso di rigetto sono state altresì evidenziate le carenze tecnico documentali relative alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 10.03.2023 ed è stato comunicato alla Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. che nel caso di possesso della certificazione Iso 9001 richiesta la comunicazione di modifica non sostanziale avrebbe comunque dovuto essere integrata con quanto richiesto nella comunicazione di preavviso di rigetto stessa;

con nota assunta al protocollo con n. 22909 del 24.04.2023 la Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha riscontrato alla nota di preavviso di rigetto trasmettendo la certificazione Iso 9001 richiesta e comunicando altresì che avrebbe provveduto a trasmettere anche la restante parte della documentazione richiesta;

con nota n. 25491 del 08.05.2023 è stato comunicato alla Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. che:

- le integrazioni mancanti avrebbero dovuto pervenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa nota,
- qualora la documentazione mancante non fosse pervenuta entro tale termine di proroga concessa si sarebbe proceduto ad adottare formale provvedimento di diniego della richiesta formulata con nota protocollo n. 13951 del 10.03.2023
- che i termini procedimentali relativi al procedimento in oggetto continuavano a rimanere sospesi e sarebbero iniziati nuovamente a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di presentazione delle integrazioni mancanti;

in data 12.05.2023 con nota assunta al protocollo con n. 26617 la Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha trasmesso le integrazioni mancanti;

con nota n. 29618 del 25.05.2023 le integrazioni pervenute dalla Società (assunte a protocollo con n. 22909 del 24.04.2023 e n. 26617 del 12.05.2023) sono state trasmesse agli enti potenzialmente interessati e titolati ad esprimere eventuali osservazioni/motivi ostativi alla procedibilità della stessa comunicando contestualmente agli stessi il termine del 31.05.2023 per potersi eventualmente esprimere, dal momento che tali integrazioni erano state trasmesse dalla Società in conoscenza agli stessi contestualmente alla trasmissione a Città metropolitana;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo con n. 31260 del 05.06.2023 la Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha trasmesso come integrazioni volontarie i documenti denominati *"scheda di omologazione rifiuto"* e *"piano di campionamento dei materiali riciclati End of Waste",* già presenti nelle integrazioni assunte a protocollo in data 12.05.2023, corredate da firma digitale dal legale rappresentate della Società e che lo scrivente Ufficio non ha reputato necessario procedere all'invio delle suddette integrazioni agli Enti potenzialmente interessati dal procedimento di modifica perché già in possesso delle stesse;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 31842 del 06.06.2023 Regione Liguria ha comunicato che non sussiste alcuna competenza in capo alla Regione Liguria in merito alla pratica in esame;

Preso atto che

non sono pervenute osservazioni/motivi ostativi in merito alla modifica comunicata dalla Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. da parte degli altri Enti potenzialmente interessati;

Atteso che

Relativamente alla disciplina dei rifiuti

la modifica richiesta consiste nell'integrazione dell'attività di recupero (R5) sul codice CER 170504 finalizzata alla produzione di End of Waste secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 152 del 27.09.2022 e che la modifica è stata valutata come non sostanziale ai sensi di quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008, dal momento che la modifica proposta non produce variazioni ai requisiti sostanziali dell'attività dell'impianto per i motivi seguenti:

- non sono previsti aumenti dei quantitativi di rifiuti gestiti in impianto, sia annualmente, sia come stoccaggio istantaneo rispetto a quanto autorizzato con A.D. n. 952/2022 e ss.mm.ii.;
- non comporta l'introduzione di un ulteriore attività di recupero così come individuata da paragrafo di cui al D.M. 05.02.1998, dal momento che S.T.I. è attualmente già autorizzata allo svolgimento di attività R5 su altri codice CER gestiti in impianto;
- non viene prevista dalla documentazione allegata alla modifica alcuna variazione o ampliamento degli spazi operativi autorizzati attualmente.

Per le motivazioni sopra esposte la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova rimane invariata ed è corrispondente alla classe 3 (terza): superiore o uguale a 15.000 t/a e inferiore a 60.000 t/a;

Considerato che

ai sensi dell'art. 193 c.1. del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. il trasporto dei rifiuti è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare, tra gli altri dati, l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;

la verifica del peso presso un impianto di gestione rifiuti è un elemento fondamentale per controllare che il trasporto degli stessi sia avvenuto regolarmente;

Ritenuto

che debbano essere forniti alle autorità di controllo degli strumenti per verificare che i gestori degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti provvedano ad effettuare i controlli sopra citati con adeguati sistemi di pesatura;

che anche i rifiuti in uscita dagli impianti di recupero/smaltimento rifiuti debbano essere sottoposti a pesatura;

di dover impartire prescrizioni specifiche relative alla verifica dei pesi dei rifiuti gestiti presso l'impianto;

di dover impartire prescrizioni specifiche relativamente al sistema di pesatura adottato in impianto;

Preso atto che

la Comunicazione antimafia, richiesta tramite BDNA in data 25.05.2023, è stata rilasciata della competente Prefettura in pari data;

Vista

la relazione istruttoria e di chiusura procedimento redatta dal Responsabile del procedimento in data 08.06.2023 prot. n. 32232, inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che

l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ilaria Spinetti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che

con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6bis e del PTPCT 2022/2024 paragrafo 15 attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso che

per il provvedimento di approvazione non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto

in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'Atto Dirigenziale n. 952/2022 e ss.mm.ii. a favore della Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. per l'insediamento sito in Località Molinetto S.n.c. in Comune di Cogoleto (GE), sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva.

DISPONE

per quanto in premesse specificato, fatti salvi i diritti di terzi,

1. di autorizzare, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ambientale di cui all'A.D. n. 952/2022 e ss.mm.ii. a favore della Società Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. per l'insediamento sito in Località Molinetto s.n.c. in Comune di Cogoleto (GE) consistente nell'integrazione dell'attività di recupero (R5) sul codice CER 170504 finalizzata alla produzione di End of Waste secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 152 del 27.09.2022;

2. di impartire le seguenti prescrizioni che si aggiungono e integrano quelle già presenti nel quadro prescrittivo relativo al comparto rifiuti già vigente di cui all'A.U.A. n .952/2022 e ss.mm.ii:

   A. la tabella di cui al punto a) delle prescrizioni relative al comparto rifiuti di cui all'A.D. n. 952/2022, viene sostituita dalla seguente nella quale vengono riportate in grassetto le modifiche intervenute:

Nell'impianto saranno gestite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità riportate nella tabella seguente:

Tipologia rifiuto	Attività di recupero	Paragrafo del D.M. 05/02/1998	Potenzialità Massima Impianto		Stoccaggio Massimo Istantaneo	
			m^3	ton.	m^3	ton.
101311	R13-R5	7.1	20.000	30.000	2.000	3.000
170101	R13-R5					
170102	R13-R5					
170103	R13-R5					
170107	R13-R5					
170904	R13-R5					
170802	R13					
170302	R13-R5	7.6				
170504	R13 **– R5**	7.31 bis				
170508	R13	7.11	6.700	10.000		
Totali impianto			20.000	30.000	2.000	3.000

   B. entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzatorio della modifica di cui all'oggetto dovrà essere data evidenza del recepimento delle procedure elaborate dalla

Società per la produzione di aggregati riciclati all'interno del sistema di gestione della qualità Uni En Iso 9001 in possesso della stessa. Al ricevimento della documentazione attestante l'effettivo recepimento delle procedure sopra citate da parte di questa Amministrazione, la Società potrà procedere alla produzione di Eow, fatti salvi gli altri adempimenti previsti dal D.M. 152/2022;

C. durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore dovranno essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;

D. dovranno essere conservati a disposizione per i controlli degli enti preposti i certificati dei corsi di formazione eseguiti dal personale della Società adibito al ciclo di produzione degli aggregati riciclati ai sensi del D.M. n. 152/22;

E. tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto dovranno essere pesati con idoneo sistema di pesatura, che dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017 n. 93, eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche; la Società dovrà annotare gli interventi di taratura (con allegati certificati), di manutenzione e gli eventuali disservizi al sistema di pesatura su un apposito quaderno d'impianto da conservare per almeno 5 anni numerato e vidimato dalla Città Metropolitana di Genova;

F. dovranno essere trasmessi alla scrivente Direzione entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione la copia del libretto con le caratteristiche tecniche della pesa e le indicazioni sulla manutenzione dello strumento predisposta dal costruttore nonchè copia del certificato di taratura;

G. il sistema di pesatura deve consentire la stampa delle pesate, il cui esito dovrà essere allegato al FIR o al registro di carico e scarico rifiuti. Dovranno essere conservati per almeno 3 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate;

H. nel caso in cui lo strumento di misura non fosse conforme a quanto sopra specificato, entro 6 mesi dalla ricezione del presente Provvedimento, la Società dovrà comunicare a questa Amministrazione l'avvenuto adeguamento alla prescrizione G;

I. in caso di disservizio al sistema di pesata, dovrà essere previsto un sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso, in assenza del quale i conferimenti degli stessi dovranno essere sospesi sino al ripristino del disservizio;

J. entro 6 mesi dalla ricezione del presente Provvedimento, la Società dovrà comunicare a questa Amministrazione il sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso di cui alla prescrizione I.;

K. Nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura; tale contratto dovrà essere trasmesso alla scrivente Direzione;

L. La società dovrà ottemperare a tutte le condizioni previste dal D.M. 152/2022 nella forma vigente, alle procedure elaborate per la produzione di EoW (es. procedure di omologa dei rifiuti in ingresso, piano di campionamento degli aggregati riciclati, marcatura dei prodotti ecc.). In particolare si evidenzia che le dimensioni massime dei lotti, da sottoporre a caratterizzazione, non potranno superare i 1000 mc e, ad ogni modo i massimi quantitativi

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

previsti dall'autorizzazione negli specifici settori autorizzati in funzione degli altri stoccaggi ivi presenti che dovranno essere gestiti in maniera da evitare commistione tra rifiuti da trattare, rifiuti in attesa di qualifica, EoW ed eventuali rifiuti dopo il trattamento.

La presente modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'A.D. n. 952/2022 e ss.mm.ii. è stata rilasciata a seguito di un procedimento durato 60 giorni (alla data del 09.06.2023) dalla data del 22.05.2023 ossia del decimo giorno successivo alla ricezione delle integrazioni trasmesse avvenuta il 12.05.2023, al netto del periodo di sospensione intercorso.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui all'Atto Dirigenziale n. 952 del 02.05.2022 e ss.mm.ii. non in contrasto con le prescrizioni del provvedimento di modifica oggetto del presente procedimento, nonché tutti gli obblighi già previsti da normative in vigore, comunque applicabili al caso, ivi compresa la data di scadenza dell'autorizzazione.

La Società dovrà comunque adeguarsi alle normative pertinenti alla presente autorizzazione con particolare riferimento a titolo di esempio ad eventuali modifiche del D.M. 152/22 e a quanto previsto in materia di tracciabilità dei rifiuti dall'art. 188 bis del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dal decreto 4 aprile 2023 n. 59 (in tale senso i riferimenti ad esempio ai formulari dovranno essere aggiornati sulla base di quanto disposto dalla nuova normativa).

INVIA

il presente provvedimento a:

- Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l.;
- S.U.A.P. del Comune di Cogoleto ed al Comune di Cogoleto;
- A.S.L. 3 GENOVESE;
- A.R.P.A.L.;
- REGIONE LIGURIA;
- SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
- ISPRA.

Al fine di facilitare la lettura del presente provvedimento si allegano i seguenti Atti Dirigenziali n. 952/2022, n. 1438/2022.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale